

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, GIULIANO, GARAVELLI e BARBERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Determinazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti del pubblico impiego

ONOREVOLI SENATORI. — In tutti gli enti pubblici italiani le assunzioni di personale hanno luogo per mezzo di procedura concorsuale. È il mezzo migliore per valutare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti necessari a ricoprire l'incarico retribuito per il quale è stato bandito il concorso.

Presso la maggior parte degli enti pubblici e particolarmente presso lo Stato, tuttavia, la procedura concorsuale è quanto mai lenta, tanto che sovente trascorrono mesi o addirittura anni tra la data di scadenza del bando di concorso e quella di immissione in servizio dei vincitori.

Non è questa la sede per esaminare i motivi di una così lenta procedura, tanto più che alla sua lentezza concorrono varie ed, alle volte, imponderabili circostanze di natura tecnica e burocratica.

Quello che ci preme far rilevare è il danno che ne riceve il concorrente vincitore, dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista previdenziale.

Un pubblico concorso ha lo scopo di accertare, tra tutti i concorrenti, quelli che posseggono i requisiti per occupare un determinato impiego: requisiti fisici, culturali, professionali, eccetera.

Ora è indubbio che il concorrente, nello stesso momento in cui produce la domanda di ammissione al concorso, è, o ritiene di essere, in possesso dei requisiti richiesti dal bando; lo svolgimento del concorso si limita ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti.

Per chiarire meglio l'aspetto del problema, riteniamo opportuno ricorrere ad una analogia, rifacendoci alla vigente normativa in materia di pensioni di invalidità.

Quando un lavoratore produce domanda di pensione di invalidità, decorre un certo tempo tra la domanda e la concessione della pensione, il tempo necessario perchè gli uffici competenti accertino il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti necessari all'ottenimento della pensione di invalidità: minimo di contributi, esistenza della patologia invalidante, eccetera.

Tuttavia la liquidazione della pensione non decorre dal momento in cui l'ufficio competente ha accertato il possesso dei requisiti, ma dal mese successivo alla data in cui è stata prodotta la domanda, presumendo il legislatore — e giustamente — che il lavoratore, nel momento in cui ha chiesto di essere collocato in pensione, era effettivamente

te in possesso dei requisiti necessari: poco importa se la procedura per il loro accertamento abbia richiesto dei mesi o addirittura degli anni, come succede normalmente per le pensioni privilegiate dello Stato.

L'analogia si attaglia perfettamente ai concorsi pubblici: nel momento in cui l'aspirante alla assunzione presso un ente pubblico o lo Stato produce la domanda, è in possesso dei requisiti fondamentali per accedere e non è giusto che le pastoie della procedura concorsuale gli facciano perdere mesi o addirittura anni di anzianità che egli non avrebbe perduto se il concorso si fosse svolto nel giro di ventiquattro ore dalla scadenza del bando.

Si tenga altresì conto che la maggior parte dei concorrenti in attesa dell'esito del concorso è disoccupata, con evidente danno materiale ai fini del collocamento in pensione.

Poichè non è possibile ridurre i tempi della procedura concorsuale anche in relazione all'elevato numero dei concorrenti, si può comunque ovviare alla sottile ingiustizia nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego, stabilendo che la loro anzianità di servizio decorra dal mese successivo alla scadenza del bando di concorso pubblico, riconoscendo così ai vincitori di concorso il possesso dei requisiti richiesti non già dalla data del loro accertamento, ma dalla data della loro effettiva esistenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai soli fini del trattamento di quiescenza e dello sviluppo di carriera, l'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici vincitori di concorso decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di scadenza del bando di concorso pubblico.

Art. 2.

La norma di cui all'articolo 1 si applica a tutti i dipendenti in servizio attivo, assunti a seguito di concorso per soli titoli o per soli esami o per titoli ed esami. Restano validi tutti gli altri titoli che diano luogo a ricostruzione di carriera secondo la normativa vigente.

Art. 3.

L'onere per l'applicazione della presente legge è a carico degli enti pubblici interessati.